

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	174
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00285 Mariani: Iniziative urgenti, di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (<i>Discussione e rinvio</i>)	182
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-01407 Narduolo: Sulla realizzazione della autostrada A31 Valdastico Sud	183
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-02001 Bordo: Sull'impatto paesaggistico della costruzione di una passerella sull'isolotto di Sant'Eufemia	183
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	187
5-01973 Gribaudo: Sul collegamento internazionale del Colle della Maddalena	183
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	189
5-02165 Fossati: Sull'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato	183
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	191

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici	184
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	193
5-02350 Pastorelli: Intendimenti circa il rispetto del Protocollo trasporti attuativo della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento alla realizzazione dell'autostrada d'Alemagna	184
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	195
5-02351 Busto: Iniziative urgenti per la verifica del corretto svolgimento delle attività di trattamento delle terre e rocce da scavo, e per l'accertamento delle eventuali responsabilità, nei cantieri per il potenziamento di alcuni tratti della strada statale n. 76	184
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	197
5-02464 Grimoldi: Iniziative urgenti a tutela dei diritti dei soci della Cooperativa edilizia CO.MI di Verona	184
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	199
<i>ERRATA CORRIGE</i>	185

SEDE REFERENTE

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza
del presidente Ermete REALACCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare,
Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, ricorda, anche a nome del relatore Borghi, che La Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 2093 recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) ».

Ricorda anzitutto che il disegno di legge in titolo da forma concreta a quanto previsto dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, laddove il Governo aveva « collegato » alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali, appunto, un disegno di legge in materia di *green economy* e di lotta agli sprechi ambientali (« disposizioni volte a promuovere misure di *green economy* e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali »).

Fa quindi presente che il disegno di legge si compone di 31 articoli che si configurano, in prevalenza, come novelle al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento analitico dei contenuti del provvedimento, da conto, quindi, sinteticamente, dell'articolo, raggruppando, ove possibile, le diverse norme negli ambiti su cui le stesse incidono.

In tal senso, osserva che l'articolo 1 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione e alla gestione degli enti Parco, attraverso alcune significative modifiche agli articoli 9 e 21 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394

del 1991). In tal senso, segnalo le disposizioni che, innovando rispetto alla disciplina attuale, prevedono: che la nomina del Presidente avvenga non più d'intesa, ma sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome, nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale; che i rappresentanti della Comunità del parco facciano parte del Consiglio direttivo degli Enti Parco; che il Direttore del Parco venga nominato dal Consiglio direttivo, anziché con decreto del Ministro dell'ambiente; che la vigilanza sugli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia attribuita esclusivamente al Ministero dell'ambiente.

Rileva, quindi, che, allo scopo di rinnovare l'azione del Governo a sostegno delle politiche di sviluppo sostenibile, l'articolo 2 del disegno di legge novella l'articolo 34 del Codice ambientale prevedendo l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il successivo articolo 3 prevede che agli oneri di missione della Commissione scientifica CITES, vale a dire l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, si faccia fronte con un'assegnazione di risorse annua pari a 20.000 euro.

Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono, quindi, sulle procedure di valutazione ambientale.

In particolare, l'articolo 4 reca norme di semplificazione e unificazione delle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti, da un lato, lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (articolo 104 del Codice ambientale) e, dall'altro, l'immersione in mare di materiali di escavo di

fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dalle attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del Codice ambientale). Più in dettaglio, per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate unicamente dall'autorità competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento.

L'articolo 5, invece, prevede l'istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, denominata « Commissione unificata » (con contestuale soppressione delle due Commissioni oggi operanti), alla quale è attribuita la funzione di supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni concernenti le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA/IPPC).

L'articolo, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del Codice ambientale, disciplina nel dettaglio i compiti della Commissione, la composizione, le modalità di selezione, la durata in carica, il trattamento economico, nonché la copertura degli oneri connessi al suo funzionamento ai quali si provvede, tra l'altro, con il versamento, da parte del soggetto committeente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e della AIA statali sia effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Dalla data di insediamento della Commissione unificata sono soppresse, come già segnalato, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC.

L'articolo 6, integrando il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2010, dispone l'esclusione dalla verifica

di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale, di competenza delle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra.

Più specificamente, l'articolo 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre a correggere alcuni errori materiali contenuti nel citato decreto legislativo, le modifiche sono volte: ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale; a modificare la definizione di « riduzione sostanziale delle capacità »; a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.

L'articolo 8 reca, invece, disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare le incertezze interpretative determinatesi a seguito dell'entrata in vigore di alcune recenti disposizioni. In particolare, la norma prevede che, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035MW), in esercizio alla data di entrata in vigore della disciplina attualmente recata dalla Parte V del Codice ambientale, si procede agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene, inoltre, sostituito l'articolo 285 del Codice, che disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti prevedendo, fra l'altro, il

rispetto dei requisiti previsti nella Parte II dell'allegato IX alla Parte V del Codice stesso.

Gli articoli 9 e 10 dettano norme a sostegno degli appalti verdi.

In particolare, l'articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 73 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione del 20 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e di certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto).

Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice degli appalti: il possesso di un marchio Ecolabel per le prestazioni di beni e servizi oggetto del contratto (in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto); la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del prodotto o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione.

L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-*bis* nel Codice degli appalti, dispone l'obbligo di prevedere nei bandi e documenti di gara l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei cosiddetti « criteri ambientali minimi » (CAM) per l'acquisto dei beni e servizi che hanno maggiori ricadute in termini di consumo di energia e di produzione di rifiuti. Specifico che tale obbligo si applica per l'intero ammontare del valore delle forniture dei servizi energetici per gli edifici (riscaldamento, raffrescamento, ecc.), delle attrezzature d'ufficio (*personal computer*, stampanti, ecc.) e delle lampade e impianti di illuminazione, mentre si applica per almeno il 50 per cento del valore delle forniture dei beni e

servizi espressamente indicati nell'articolo (es. carta per copia, servizi ristorazione collettiva e derrate alimentari, servizi di pulizia, arredi per ufficio), nonché degli ulteriori beni e servizi indicati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, in quest'ultimo caso a far data dall'adozione, con decreto ministeriale, dei relativi criteri ambientali minimi.

L'articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale *post consumo*. Tali disposizioni sono finalizzate, da un lato, a incentivare la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati per l'acquisto dei citati prodotti, e, dall'altro, a dettare i principi e i criteri da tenere presenti nella stipula degli indicati accordi e contratti di programma, al fine di definire un vero e proprio sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti in questione. Segnalo, al riguardo, che si tratta per lo più di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ovvero derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate (oggettistica per la casa, di prodotti *automotive*, di pannelli fonoassorbenti, di arredamenti per esterni, di materiali per prefabbricati, di vetro « fine » non avviabile alle vetrerie e di *compost* di qualità). Le indicate disposizioni sono introdotte nella legislazione vigente, attraverso l'inserimento nel Codice ambientale dei nuovi articoli 206-*ter*, 206-*quater* e 206-*quinquies*. Per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli indicati accordi e contratti di programma, rilevo che, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, si prevede che le regioni utilizzino le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta *ecotassa*) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, peraltro, che successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi e contatti di programma sottoscritti.

I successivi articoli da 12 a 21 del disegno di legge recano norme in materia di gestione dei rifiuti.

Al riguardo, fa presente che l'articolo 12 integra il contenuto dell'articolo 216 del Codice ambientale, al fine di assoggettare alle procedure semplificate di recupero (disciplinate dagli articoli 214 e 216) le attività di trattamento disciplinate dai cosiddetti « regolamenti *end of waste* », ossia dai regolamenti che fissano i criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere considerato tale, a condizione che vi sia il rispetto di tutti i requisiti, criteri e prescrizioni (soggettive ed oggettive) previsti dai regolamenti medesimi.

Ulteriori modifiche sono volte a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero delle cosiddette « materie prime secondarie » da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i « regolamenti *end of waste* », definendo una disciplina transitoria per l'adeguamento delle relative attività, valevole per sei mesi dall'entrata in vigore di tali regolamenti.

L'articolo 13 novella in più parti l'articolo 206-*bis* del Codice ambientale al fine di eliminare ogni residuo riferimento nel Codice all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente. Per l'espletamento delle funzioni in precedenza attribuite dall'Osservatorio il Ministero dell'ambiente si avvale di una segreteria tecnica utilizzando le risorse già previste.

L'articolo 14 reca una serie di modifiche all'articolo 205 del Codice ambientale, che fissa il raggiungimento di precisi obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO).

Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate: a precisare che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può essere conseguito a livello comunale, in alternativa all'ATO; a differire di 8 anni le scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi; a sostituire l'attuale disciplina prevista per il mancato

raggiungimento degli obiettivi, con una nuova disciplina che gradua l'importo del tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta *ecotassa*) dovuto dal comune in ragione della percentuale di RD raggiunta.

Il comma 3-*ter* dell'articolo 205 (introdotto dalla lettera d) dell'articolo 14) dispone che l'addizionale all'*ecotassa*, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati la cui disciplina è introdotta, come già illustrato, dall'articolo 11 del disegno di legge in esame.

L'articolo 15 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 223 del Codice ambientale al fine di consentire ai produttori di materie prime di plastica compostabili e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma tecnica UNI EN 13432 la costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 modificano l'articolo 227 del Codice ambientale al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il Codice rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 188 del 2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono funzionali all'inserimento nel testo dell'articolo 227, operata dalla lettera c) dell'articolo in commento, di un comma 1-*bis* che introduce (al fine di garantire la completa attuazione delle direttive in materia di pile e di rifiuti elettrici ed elettronici – RAEE –) una procedura per la riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente dei proventi delle tariffe previste dalla normativa in materia di RAEE e di rifiuti di pile e accumulatori

per destinarli alle attività i cui oneri sono coperti dalle tariffe previste dalle norme medesime.

L'articolo 17 novella l'articolo 191 del Codice ambientale al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Si prevede, infatti, che le ordinanze siano comunicate, invece che a tutti i soggetti attualmente previsti, soltanto al presidente della giunta regionale, se emanate dal sindaco e dal presidente della provincia, e solo al Ministro dell'ambiente, se emanate dal presidente della giunta regionale.

Un'ulteriore modifica è volta a specificare che le citate ordinanze, anche se in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme previste dalle direttive europee.

L'articolo 18 novella l'articolo 233 del Codice ambientale al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.

L'articolo 19 introduce nel Codice ambientale l'articolo 199-*bis*, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a individuare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale, nonché a determinare il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.

L'articolo 20 integra il disposto del comma 2 dell'articolo 228 del Codice ambientale, stabilendo che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso: è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA; è applicato dal produttore o importatore in base all'importo vigente alla data dell'im-

missione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; deve essere riportato in modo chiaro e distinto in fattura.

L'articolo 21 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Gli articoli 23 e 24 si riferiscono, invece, alla materia della difesa del suolo.

In particolare, l'articolo 22 detta un'articolata disciplina volta principalmente alla riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della *governance* in materia di difesa del suolo, anche al fine di superare i rilievi delle istituzioni europee. Al riguardo, fa presente che tale articolo, fra l'altro: integra le definizioni di cui all'articolo 52 del Codice ambientale; modifica la disciplina in materia di autorità distrettuali di bacino di cui all'articolo 63 del Codice, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi di tali enti; modifica la disciplina in materia di distretti idrografici, di cui all'articolo 64 del Codice, prevedendo una riduzione dei distretti e una riorganizzazione dei relativi ambiti territoriali; integra la procedura per l'approvazione del piano di bacino prevedendo che il progetto di piano sia sottoposto, anteriormente all'adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili di tutela dell'interesse culturale e paesaggistico; modifica le disposizioni in materia di monitoraggio previste dall'articolo 118, comma 1, del Codice al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali; configura i piani di tutela delle acque come sottopiani integrativi e di dettaglio, su scala regionale, dei più ampi piani di gestione e differisce i termini per l'adozione dei medesimi piani di tutela; detta una disciplina transitoria, nelle more del-

l'emanazione dei decreti volti a disciplinare il passaggio dalle « vecchie » alle « nuove » autorità di bacino, che prevede la nomina di commissari « distrettuali », entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Le disposizioni contemplate dall'articolo vengono collocate nel nuovo articolo 72-*bis* del Codice ambientale. In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente.

L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul Fondo per le demolizioni delle opere abusive istituito dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003 (cosiddetto « terzo condono edilizio »).

Gli articoli da 24 a 26 dettano norme in materia di gestione delle risorse idriche.

In particolare, l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui

alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Si demanda a un apposito D.P.C.M., da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'articolo 149 del Codice ambientale e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. A tal fine, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un D.P.C.M. volto ad individuare i principi e i criteri cui l'Autorità deve conformarsi. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.

L'articolo 26 prevede, infine, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995), entro 90

giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Tali direttive dovranno, da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall'altro, garantire il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa. Viene infine previsto che l'Autorità provveda alla definizione delle procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

L'articolo 27 modifica l'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), inserendovi tre nuovi commi (da *1-bis* a *1-quater*), al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui agli articoli 87 e *87-bis* del citato Codice delle comunicazioni, che disciplinano rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti.

Il successivo articolo 28, con l'introduzione del comma *7-bis* nell'articolo 101 del Codice ambientale, procede ad assimilare, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche. La disposizione introdotta prevede, inoltre, che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico

integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

L'articolo 29 introduce, invece, il comma *1-bis* nell'articolo 185 del Codice ambientale, al fine di disciplinare la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, consentendo ai comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, di individuare aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale, fermo restando il rispetto di alcune condizioni esplicitate nel medesimo comma. La stessa norma stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto.

L'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, è composto dai Ministri dell'economia, dello sviluppo economico, del lavoro, delle infrastrutture, delle politiche agricole, degli affari regionali, della coesione territoriale e della pubblica amministrazione, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente dell'ISTAT e dal Presidente del CNR, nonché da esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 31 istituisce, infine, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, al fine di procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad al-

cuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle Raccomandazioni 2012 e 2013 del Semestre Europeo all'Italia, dal regolamento europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali (SEEA), in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.

Enrico BORGHI (PD) fa presente l'opportunità di fare in modo che nel provvedimento in esame possa trovare sintesi, anche in considerazione della specialità della procedura parlamentare che caratterizza un provvedimento collegato alla legge di stabilità, il lavoro svolto fino ad oggi dalla Commissione in materia di *green economy*, ivi inclusi le risultanze delle audizioni che la Commissione sta svolgendo congiuntamente con la X Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla stessa *green economy*. Ritiene quindi che tale obiettivo possa essere opportunamente raggiunto procedendo dapprima a un ciclo di audizioni e successivamente nominando un comitato ristretto per la predisposizione del testo da adottare come testo di base, in modo da concludere i lavori della Commissione entro una data certa, che potrebbe essere identificata nella fine di giugno.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara la disponibilità del Movimento 5 Stelle a confrontarsi con le forze politiche di maggioranza sui contenuti del provvedimento in esame, in primo luogo al fine di inserirvi sia le disposizioni incidenti su quegli ambiti più volte oggetto di attenzione da parte della Commissione e per la cui regolamentazione normativa si era convenuto di attendere il «collegato ambientale», sia le disposizioni che traducono in norme gli impegni delle risoluzioni già approvate dalla Commissione. Conclude chiedendo al Governo di pronunciarsi sull'effettiva intenzione di confer-

mare il contenuto del provvedimento, stante che si tratta di atto predisposto dal precedente Esecutivo.

Massimiliano MANFREDI (PD) fa presente l'opportunità di procedere a una ricognizione delle disposizioni del «collegato ambientale» che disciplinano aspetti oggetto di interventi normativi in altri provvedimenti *in itinere*. A tale proposito ricorda come l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Andrea Orlando, nel corso dell'esame sul decreto-legge «Terra dei fuochi», a seguito della dichiarazione di inammissibilità di emendamenti relativi a specifici aspetti non connessi al tema del decreto-legge, si fosse impegnato a prendere in considerazione quegli specifici aspetti in sede di esame del «collegato ambientale».

Filiberto ZARATTI (SEL) invita i colleghi a valutare attentamente il rischio che il provvedimento in esame possa divenire occasione per interventi normativi molto eterogenei tra loro, facendo così perdere al provvedimento l'opportuna omogeneità. Si sofferma poi su specifiche questioni in materia di rifiuti, evidenziando, come, a suo avviso, andrebbe approfondita l'ipotesi di ulteriori aggravii a carico dei contribuenti, alla luce delle recenti modifiche della tassazione sui rifiuti.

Il sottosegretario Silvia VELO sottolinea come il Governo attuale abbia ereditato il provvedimento in esame dal Governo precedente, condividendolo. Nel sottolineare come siano comunque in corso approfondimenti sia di natura politica sia di natura tecnica sui temi trattati dal «collegato ambientale», fa notare come nella prossima audizione del Ministro dell'ambiente sulle linee programmatiche del dicastero sarà possibile fornire un quadro più chiaro sugli intendimenti del Governo.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00285 Mariani: Iniziative urgenti, di tipo amministrativo e normativo, per assicurare la piena operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Raffaella MARIANI (PD), illustra la risoluzione da lei sottoscritta evidenziando come l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici avrebbe dovuto essere effettuata presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, dal 1° gennaio 2013, termine da ultimo differito al 1° luglio 2014. Rileva come, nonostante dall'istituzione della Banca dati dovesse derivare una riduzione degli oneri informativi per la partecipazione alle gare d'appalto, alcuni operatori del settore e le stazioni appaltanti hanno rilevato una serie di problemi in sede di applicazione. Richiama l'attenzione sull'importanza del tema della semplificazione e della dematerializzazione delle procedure per i contratti pubblici, che dovrebbe avere una rilevanza di carattere generale, purtroppo vanificata dalla continua implementazione delle norme sui contratti pubblici. Ritiene infatti che gli interventi frequenti e disorganici sul codice degli appalti abbiano finito per rendere molto complesso il sistema di verifica e di controllo in tale ambito, oltre a non garantire la necessaria

trasparenza e celerità delle procedure. Conclude evidenziando come attraverso la presentazione dell'atto di indirizzo in esame si intenda individuare, anche procedendo ad un ciclo di audizioni, la possibile soluzione normativa alle difficoltà registrate che potranno essere opportunamente affrontate o attraverso modifiche al codice degli appalti anche in adeguamento della disciplina italiana alle nuove direttive europee o attraverso modifiche al sistema della Banca dati dei contratti pubblici, in modo quindi da dare una risposta efficace alle esigenze di contrasto alla illegalità.

Tino IANNUZZI (PD) osserva come la previsione della Banca dati si inserisca nell'ambito della filosofia che ispira il codice dei contratti pubblici che, in un'ottica di semplificazione delle procedure, reca disposizioni dirette a favorire la partecipazione di ciascuna impresa alla gara pubblica. Fa notare come il differimento del termine per la piena operatività della Banca dati nasce da una serie di problematiche non ancora risolte, a causa delle quali l'informazione sui requisiti per la partecipazione alla gara pubblica non è trasmessa in tempo reale. Aggiunge come si sia inoltre registrata una difficoltà nell'acquisizione della certificazione antimafia da parte delle prefetture. Conclude invitando quindi a valutare, nell'ambito del ciclo di audizioni suggerito dalla collega Mariani, l'ipotesi di audire rappresentanti della direzione generale competente in materia di certificazione antimafia del Ministero dell'interno.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in discussione, condividendone pienamente i contenuti.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sugli impegni recati dalla risoluzione in discussione.

Raffaella MARIANI (PD), nel dichiararsi soddisfatta per la posizione assunta dal Governo, fa notare come possa essere

opportuno rendere comunque edotto il Parlamento, attraverso le audizioni, delle problematiche riscontrate in sede di applicazione della Banca dati.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce delle dichiarazioni del Governo e della collega Mariani, propone di procedere a un ciclo concentrato di audizioni la settimana prossima, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, in modo da procedere successivamente alla votazione sull'atto di indirizzo.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

5-01407 Narduolo: Sulla realizzazione della autostrada A31 Valdastico Sud.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia NARDUOLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo ritenendo che essa non risulti coerente con le notizie emerse dagli organi di stampa, in base alle quali la tratta dell'autostrada nei pressi di Vicenza sarà aperta nell'estate 2015, a causa di complicazioni di carattere paesaggistico e ambientale, rendendo pertanto difficile la percorrenza dell'intero tratto autostradale.

5-02001 Bordo: Sull'impatto paesaggistico della costruzione di una passerella sull'isolotto di Sant'Efemia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, prende atto della risposta del Governo.

5-01973 Gribaudo: Sul collegamento internazionale del Colle della Maddalena.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara BRAGA (PD), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, prende atto della risposta del Governo.

5-02165 Fossati: Sull'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filippo FOSSATI (PD), replicando, fa notare come non sia opportuno accomunare comportamenti comunque illeciti, che devono sicuramente essere oggetto di sanzione, con un tema ben diverso che è relativo alla individuazione delle tipologie di trasporto autorizzate a transitare ai caselli autostradali senza corrispondere il pedaggio. Ritiene opportuno che occorra impegnarsi affinché specifiche tipologie di trasporto per mutuo soccorso siano pos-

sibili attraverso un servizio che non gravi sull'associazione di volontariato che lo svolge *no-profit*.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 27 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.20.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, anche in considerazione dell'intervento operato dal Governo nell'ambito del decreto-legge sull'emergenza abitativa in corso di pubblicazione.

5-02350 Pastorelli: Intendimenti circa il rispetto del Protocollo trasporti attuativo della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento alla realizzazione dell'autostrada d'Alemagna.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, prende atto della chiarezza in via generale della risposta del Governo, evidenziando come invece non risulti affatto chiaro se il Ministero ritenga compatibile con l'articolo 11 del Protocollo Trasporti il progetto stradale fino al confine.

5-02351 Busto: Iniziative urgenti per la verifica del corretto svolgimento delle attività di trattamento delle terre e rocce da scavo, e per l'accertamento delle eventuali responsabilità, nei cantieri per il potenziamento di alcuni tratti della strada statale n. 76.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, auspicando comunque un controllo più incisivo sulla società Quadrilatero Marche Umbria s.p.a..

5-02464 Grimoldi: Iniziative urgenti a tutela dei diritti dei soci della Cooperativa edilizia CO.MI di Verona.

Roberto CAON (LNA) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Roberto CAON (LNA), replicando, prende atto della risposta del Governo sottolineando la necessità di tenere in costante considerazione la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 206 del 26 marzo 2014:

a pagina 45, prima colonna, alla sedicesima riga, le parole: « Testo base C. 68 Realacci ed abb » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « Testo unificato C. 68, C. 110 e C. 1945 »;

a pagina 47, alla quarta riga, le parole: « base C. 68 ed abb. » devono intendersi sostituite dalle seguenti: « unificato C. 68, C. 110 e C. 1945 ».

ALLEGATO 1

**5-01407 Narduolo: Sulla realizzazione della autostrada
A31 Valdastico Sud.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ritengo opportuno ripercorrere brevemente l'iter relativo alla realizzazione dell'opera in esame.

L'intervento in esame, compreso tra Vicenza e Rovigo (ricadente interamente in regione Veneto, nelle province di Vicenza, Padova e Rovigo), si sviluppa in pianura ed è esteso per 53,9 chilometri. È caratterizzato da 2 svincoli di interconnessione: uno a nord in corrispondenza dello svincolo di interconnessione tra l'autostrada A4 e il tratto esistente dell'autostrada A3 i (tra i caselli di Vicenza est e Grisignano di Zocco) e uno a sud, sulla SS 434 Transpolesana, presso Badia Polesine in comune di Canda (provincia di Rovigo). Oltre ai suddetti capisaldi, è previsto anche uno svincolo di collegamento con la SP 499 Rodigina. Prevede, inoltre, 6 caselli ed una barriera di esazione terminale presso Badia Polesine.

Il tracciato è in rilevato di altezza modesta con viadotti di scavalco sui corsi d'acqua, tre brevi gallerie artificiali e un breve tratto in trincea.

In base alle norme CNR 78/80, l'autostrada è del 1° tipo con velocità compresa tra 110 e 140 chilometri orari. Si tratta di un'autostrada a pedaggio di tipo chiuso.

Il costo dell'intervento nel periodo 2006-2011, previsto dalla Convenzione Unica stipulata con Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. il 9 luglio 2007, ammonta ad euro 990.841.163.

Il 16 maggio 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato approvato l'intervento a seguito della mancata intesa dei due Ministeri compe-

tenti per il rilascio del parere di VIA. Il 13 maggio 2004 il Concedente ha approvato il progetto definitivo dell'intera opera. È stata quindi avviata la procedura per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni di VIA del Ministero dell'ambiente e della regione Veneto.

Successivamente, è stata avviata l'attività di esame ed approvazione dei progetti esecutivi predisposti dalla Società Concessionaria secondo un programma finalizzato a dare prioritariamente funzionalità al tratto iniziale di 7,5 chilometri (lotti 1, 2, 3 e parte del lotto 15) ed al tratto finale di 18 chilometri (lotti 9, 10, 11, 12, 13, 14 e parte dei lotti 16 e 17) della nuova autostrada.

Come è noto all'onorevole interrogante i lavori sono stati sospesi nel 2005 a seguito dell'accoglimento di un ricorso presentato dal WWF presso il TAR del Veneto; in seguito, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla regione Veneto, Società Concessionaria e provincia di Vicenza contro la sospensione dei lavori.

Il 22 settembre 2012 è avvenuta l'apertura al traffico dei lotti 1, 2 e 3, mentre il 26 giugno 2013 è avvenuta l'apertura al traffico del lotto 4.

Entro il prossimo giugno verrà aperto al traffico un ulteriore tratto per 7 chilometri da Albettono ad Agugliano.

Nel concludere, assicuro che il completamento dell'intervento sull'asse principale relativa agli ultimi 32 chilometri è prevista per il 31 dicembre di questo anno.

ALLEGATO 2

5-02001 Bordo: Sull'impatto paesaggistico della costruzione di una passerella sull'isolotto di Sant'Eufemia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti sono state assunte dettagliate informazioni presso il locale Ufficio circondariale marittimo per il tramite del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Con verbale n. 118 del 12 settembre 2013, la Capitaneria di porto di Manfredonia ha affidato in consegna temporanea al Provveditorato opere marittime di Bari un'area demaniale marittima insistente sull'isola di Sant'Eufemia allo scopo di realizzare un attracco/ormeggio e una passerella di camminamento per l'accesso al faro di Sant'Eufemia.

Tale consegna temporanea in uso avveniva a seguito di formale autorizzazione, rilasciata dai competenti uffici del MIT ai soli fini demaniali marittimi, ai sensi dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 Reg. Cod. Nav., in data 17 luglio 2013, fatte salve qualsivoglia altra autorizzazione di carattere ambientale, di sicurezza, urbanistica e doganale eventualmente richieste dalla vigente normativa.

La consegna si è svolta nel rispetto di detta autorizzazione ministeriale ed ha immesso *de facto* nel possesso della predetta zona demaniale marittima il citato Provveditorato che, a sua volta, in data 19 settembre 2013, ha consegnato i lavori alla ditta incaricata dell'opera.

In merito, informo che l'Ente parco del Gargano autorizzava il Provveditorato consegnatario dell'area alla realizzazione dell'opera; la competente Agenzia del demanio e la regione Puglia esprimevano parere favorevole alla consegna.

In data 15 ottobre 2013, al fine di preservare la sicurezza della navigazione,

dell'ambiente e degli operatori impegnati, l'Ufficio circondariale marittimo di Vieste ha emesso l'ordinanza n. 42 con la quale ha prescritto alcune condotte per scongiurare incidenti sui luoghi di lavoro.

In data 21 gennaio 2014, con provvedimento comunale n. 16 il comune di Vieste, anche a seguito di rimostranze cittadine, ha ordinato la sospensione dei lavori di installazione della passerella per la mancanza «dell'accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi» da effettuarsi di intesa Stato-Regione come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

Conseguentemente, i lavori di esecuzione della passerella venivano solo parzialmente eseguiti e sospesi in base al citato provvedimento della amministrazione locale.

In data 23 gennaio 2014, Ufficio opere marittime di Bari, in opposizione al provvedimento comunale, ha rilevato che il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 383 non è applicabile al caso in esame in quanto sia il faro con annesso edificio e sia gli interventi in questione, essendo di supporto ai primi, quindi strumentali, sono di interesse militare e perciò non sottoposti al citato regime autorizzativo.

In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante di concertare con l'amministrazione comunale e la cittadinanza una soluzione tecnica più sostenibile sotto il profilo ambientale, paesaggistico e sociale informo che lo scorso 4 febbraio si è tenuto presso il comune di Vieste un tavolo tecnico che ha visto coinvolti gli Enti interessati alla

problematica nonché il Compartimento marittimo di Manfredonia.

È stato eseguito un sopralluogo congiunto sull'isola di Sant'Eufemia al fine di verificare le criticità rilevate dal comune che avevano determinato il provvedimento di sospensione dei lavori.

Successivamente, con determina dirigenziale in data 10 marzo 2014 il comune

di Vieste ha dichiarato decaduto il citato provvedimento n. 16 del 21 gennaio 2014 relativo alla sospensione dei lavori.

Infine, lo scorso 14 marzo, il Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Puglia e Basilicata ha disposto alla ditta appaltatrice l'immediata ripresa dei lavori per consentire il completamento degli stessi nei termini contrattuali.

ALLEGATO 3

5-01973 Gribaudo: Sul collegamento internazionale del Colle della Maddalena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla chiusura della strada statale (SS) 21 « della Maddalena » sono stati assunti precisi elementi presso la società ANAS.

Il percorso della SS 21 « della Maddalena » termina presso il Colle della Maddalena, in corrispondenza del confine di Stato tra l'Italia e la Francia, in un territorio prettamente montano che raggiunge la quota altimetrica di circa 2.000 metri sopra il livello del mare.

Il Colle, a causa della sua configurazione orografica e dell'assenza di vegetazione, risulta interessato, nel periodo invernale, da fenomeni valanghivi pericolosi per la circolazione stradale.

Per superare tali criticità, sono stati condotti per anni, anche dalla stessa ANAS, studi specifici che hanno consentito di individuare con precisione, secondo un'analisi storica del fenomeno, le valanghe che annualmente si verificano.

Pertanto, a seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati dal personale tecnico che ha verificato l'impossibilità di un'apertura in sicurezza della predetta strada, ANAS ne ha disposto la chiusura anche in assenza del prescritto parere da parte della Commissione valanghe.

In merito alle specifiche richieste ANAS ha evidenziato che nel periodo di chiusura si sono mosse tre valanghe, di cui due hanno invaso il piano viabile della statale, arrecando danni alle opere viarie. In particolare, il 26 dicembre 2013 è precipitata la prima slavina, denominata nel PIDAV (Piano interventi distacco Artificiale valanghe) redatto dalla provincia di Cuneo come « valanga n. 68 (numero progressivo 968) Casa Cantoniera 2 ». Vi è stata, poi,

una seconda slavina, individuata come « valanga n. 72 (numero progressivo 972) Fontana di Napoleone ».

Inoltre, dal 1° gennaio 2014 sino a lunedì 13, giorno in cui è intervenuta la Commissione Valanghe, sulla SS 21 si sarebbe potuta verificare un'ulteriore slavina individuata come « Valanga n. 70 (numero progressivo 970) Bric. Sabbiera SW-2 ».

Si precisa, altresì, che in alcuni giorni sono state rilevate temperature massime intorno ai 12 gradi e, pertanto, anche nelle zone con pericolo valanghe « moderato » non poteva ragionevolmente escludersi il distacco di valanghe o lastroni dovute al sovraccarico di neve su pendii o in prossimità di creste, colli e cambi di pendenza.

Per tali motivi l'apertura della strada non ha potuto essere immediata ed è stata disposta dal 30 novembre 2013 ad oggi per periodo non continuativi.

ANAS ha evidenziato che a tutt'oggi, in prossimità del Colle della Maddalena, permane il pericolo di caduta valanghe a causa delle avverse condizioni meteorologiche, caratterizzate da abbondanti nevicate, seguite da giornate con elevati rialzi termici e forte attività eolica.

A conferma della situazione sopra descritta, il 21 marzo scorso, il Colle della Maddalena è stato nuovamente chiuso al traffico, per la caduta di due slavine, che hanno causato notevoli danni alla sede stradale e in particolare alle barriere di sicurezza stradali e alle barriere paramassi.

Pertanto, a causa degli accumuli di neve ancora instabili e per le condizioni meteorologiche attese nei prossimi giorni,

l'ANAS non è in grado di prevedere la riapertura della strada, che tuttavia viene costantemente monitorata al fine di valutare il cessato pericolo.

Per completezza d'informazione ANAS ha evidenziato che il predetto PIDAV al capitolo 4 «Descrizione di sintesi dei fenomeni valanghivi», ha individuato nel comune di Argentera, tratto interessato dalla chiusura del Colle, quattordici fenomeni valanghivi sulla statale «della Maddalena», con frequenza almeno annuale.

I lastroni di neve non distaccati e il continuo rialzo termico in particolar modo nella settimana dal 7 al 13 gennaio 2014 lasciavano, peraltro, presagire ancora un rischio valanghe.

Infine, ANAS ha fatto presente che sono in corso le operazioni di pulizia del piano viabile nel tratto interessato dalle valanghe del 18 marzo 2014; la commissione valanghe si riunirà nei prossimi giorni per valutare eventuali situazione di pericolo ancora in essere.

ALLEGATO 4

5-02165 Fossati: Sull'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame viene evidenziata la circostanza che la società Autostrade per l'Italia ha dato disdetta, nei confronti delle associazioni di volontariato, tra cui ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenza) e Confederazione delle misericordie, dell'Accordo relativo alla fornitura di *telepass* esenti.

Al riguardo, ricordo che il predetto Accordo fa parte di una serie di convenzioni, rinnovabili di anno in anno, che Autostrade per l'Italia ha stipulato tra la fine degli anni 90 e i primi del 2000, con diverse associazioni di volontariato per il rilascio di *telepass* esenti, che consentono di transitare ai caselli senza corrispondere il pedaggio autostradale, ai veicoli adibiti al soccorso.

Tuttavia, Autostrade per l'Italia riferisce che negli ultimi anni sono state riscontrate numerose irregolarità nell'uso dei suddetti *telepass*: spostamenti – non autorizzati e non comunicati – di apparati da un'autoambulanza a un'altra, anche appartenenti ad altre associazioni, nonché utilizzo del *telepass* esente per transiti di semplice trasferimento, per convenzioni stipulate dalle associazioni con ASL e/o le Regioni, oppure per trasporti richiesti da privati, insomma nulla a che vedere con le condizioni previste al riguardo dal Codice della strada e dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 1997, nota all'onorevole interrogante.

Inoltre, Autostrade per l'Italia fa presente che sono emersi casi di illecito utilizzo dei suddetti *telepass*, rilasciati per autoambulanze di soccorso, su autovetture di privati, sia di piccola sia di grossa cilindrata, o casi di associazioni di volon-

tariato ormai non più esistenti e i cui *telepass* esenti assegnati, invece di essere restituiti, erano utilizzati su motoveicoli e autovetture di privati.

Pertanto, le suddette convenzioni per il rilascio di *telepass* esenti non sono state rinnovate ma disdettate da Autostrade per l'Italia con il previsto preavviso di 6 mesi.

In ogni caso, Autostrade per l'Italia ha proposto alle Associazioni di Volontariato interessate a continuare nell'utilizzo dei *telepass*, di accedere a tale servizio alle normali condizioni contrattuali per poi certificare a posteriori i soli transiti per i quali è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio.

Per facilitare la comunicazione di tali informazioni, Autostrade per l'Italia si è resa altresì disponibile ad implementare, a suo totale carico, una apposita piattaforma *web* attraverso la quale le associazioni possono accedere per « certificare » i transiti in esenzione.

Ad ogni modo, la delicatezza della questione rappresentata merita senza dubbio un urgente approfondimento con la principale concessionaria autostradale, considerato, tra l'altro, che in alcune zone d'Italia la rete autostradale costituisce l'unico efficiente sistema di collegamento e mobilità.

Occorre tener conto anche della circostanza che proprio di recente è entrato in vigore il decreto legislativo n. 43 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/76/UE (EURO VIGNETTE).

In particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera a), di detto provvedimento legislativo prevede, ferme restando, invero, le disposizioni di cui al citato articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del

1992, la possibilità di aliquote di pedaggi ridotte o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio, tra l'altro, per gli autoveicoli dei servizi di pronto intervento, ivi compresi quelli effettuati mediante ambulanza anche per il trasporto di feriti o malati.

Nel quadro normativo così venuto a delinearsi, assicuro che il MIT, ben consapevole dei disagi cui è sottoposta la suddetta categoria, si adopererà, al fine di individuare, in tempi brevi, una idonea soluzione alla problematica in esame.

ALLEGATO 5

5-02349 Matarrese: Iniziative normative urgenti a tutela delle imprese che operano nel settore specialistico del restauro e degli scavi archeologici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulle conseguenze derivanti dal decreto decisorio del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 2013 relativo al ricorso straordinario dell'8 aprile 2011, proposto da AGI, emesso in conformità del parere del Consiglio di Stato n. 3909/2011.

Detto decreto ha disposto l'annullamento di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici). L'annullamento ha riguardato in particolare gli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, in relazione, quest'ultimo, alla tabella sintetica delle categorie contenuta nell'Allegato A del medesimo regolamento. È stato inoltre parzialmente annullato l'articolo 85, comma 1, lettera *b*), nn. 2 e 3.

Gli onorevoli interroganti rilevano che l'annullamento degli articoli sopra menzionati del regolamento di esecuzione del codice degli appalti fa venire meno la necessità che le lavorazioni ad elevato contenuto specialistico avvengano da parte di imprese in possesso della qualificazione nella corrispondente categoria.

Ciò comporta notevoli ricadute sul mercato degli appalti ed in particolare sulle imprese che operano nel settore del restauro e degli scavi e attività archeologiche; inoltre, compromette la corretta esecuzione a regola d'arte delle suddette specifiche lavorazioni, garantita, prima dell'annullamento delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, dall'adeguata specializzazione e qualificazione professio-

nale delle imprese che realizzano lavorazioni complesse, quali le lavorazioni inerenti ai beni culturali.

Infatti, per effetto degli annullamenti disposti, le imprese generali in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente, potrebbero partecipare a gare di affidamento di appalti che comprendono lavorazioni scorporabili di carattere specialistico ed eseguire direttamente dette lavorazioni, anche se riconducibili a categorie che richiedono una particolare specializzazione e professionalità, quali le lavorazioni inerenti il restauro specialistico (OS 2 A – OS 2 B) e lo scavo archeologico (OS 25).

Sulla problematica sollevata dagli onorevoli interroganti, e sulla sua incidenza sul mercato delle imprese del settore degli appalti pubblici, il Governo si è impegnato, sin dal principio, a trovare soluzioni volte a superare la situazione di deregolamentazione venutasi a creare per effetto del disposto annullamento delle norme regolamentari sopra richiamate.

A tal fine, come è noto, è stata introdotta, con provvedimento normativo d'urgenza una disposizione di carattere transitorio, contenuta all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, volta a mantenere regole certe di partecipazione al mercato degli appalti di lavori pubblici, nelle more dell'adozione della nuova disciplina regolamentare che adeguasse, in coerenza con quanto rilevato dal Consiglio di Stato, quella annullata.

A seguito della mancata conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013,

n. 151, si è riproposta la necessità di un nuovo intervento normativo urgente in materia, oltre all'esigenza di fare salvi, con apposita previsione normativa, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui al citato articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertite in legge.

Al riguardo, si evidenzia che, nell'ambito del decreto-legge sull'emergenza abitativa approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 marzo scorso, attualmente in corso di pubblicazione, è stata adottata, su iniziativa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, una misura urgente volta a fronteggiare l'at-

tuale situazione di deregolamentazione conseguente all'annullamento delle citate disposizioni regolamentari.

La misura è tesa ad evitare, oltre al disorientamento da parte delle stazioni appaltanti nel redigere i bandi di gara, una non adeguata esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni connotate da un elevato grado di specializzazione, quali certamente possono ritenersi le lavorazioni riferite ai beni culturali relative alle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25, nonché pesanti impatti negativi per le imprese operanti nel settore qualificate nelle categorie specialistiche corrispondenti alle suddette lavorazioni.

ALLEGATO 6

5-02350 Pastorelli: Intendimenti circa il rispetto del Protocollo trasporti attuativo della Convenzione per la protezione delle Alpi, con particolare riferimento alla realizzazione dell'autostrada d'Alemagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dagli onorevoli interroganti la problematica relativa al Protocollo Trasporti, firmato a Lucerna il 31 ottobre 2000, ratificato dall'Italia con legge n. 196 del 2012, e depositato a Vienna il 7 febbraio 2013 è stata già affrontata in Aula Camera lo scorso 13 febbraio nell'ambito della discussione di una interpellanza urgente sempre rivolta al MIT.

Come si è già avuto modo di comunicare in quella sede la Dichiarazione interpretativa depositata dall'Italia, a seguito dell'ordine del giorno n. 9/5465/001 riferito all'articolo 11 (Trasporto su strada) del citato protocollo, è stata, in effetti, oggetto di dubbi da parte sia dell'Austria che della Germania.

A seguito delle due note verbali, di identico contenuto, presentate dalle relative Ambasciate, il Ministero degli affari esteri nel ricordare il particolare posizionamento geografico del nostro Paese ha confermato, come è noto, la volontà italiana di dare applicazione al protocollo.

In particolare, nel precisare che l'Italia si trova in una situazione diversa dagli altri stati membri della Convenzione delle Alpi in quanto è l'unico Stato a trovarsi a sud dell'arco alpino, si è confermato che si intende dare applicazione al Protocollo Trasporti e che la dichiarazione interpretativa non contraddice il testo dell'articolo 11 del Protocollo stesso (articolo che non pregiudica, dove ne ricorrano le condizioni del comma 2, la possibilità di realizzare progetti stradali di grande comunicazione sul territorio italiano).

Lo scorso 3 febbraio è pervenuta una dichiarazione dell'Austria nella quale, proprio in risposta alla sopra citata Dichiarazione interpretativa italiana depositata contestualmente allo strumento di ratifica, si conferma che il Governo della Repubblica d'Austria ha preso nota che con la prima frase della sua dichiarazione l'Italia non intende escludere o modificare l'efficacia giuridica di disposizioni contrattuali del Protocollo Trasporti, ma che considera la propria dichiarazione del tutto in sintonia con la dizione dell'articolo 11 e che si riferisce solo al traffico interalpino ma non transalpino.

Sulla base di queste spiegazioni l'Austria conviene che la piena validità della disposizione di base del Protocollo, articolo 11, comma 1, non è inficiata dalla Dichiarazione interpretativa italiana; la stessa Austria ha precisato che, dando seguito a tale interpretazione, la propria dichiarazione va considerata alla stregua di una obiezione che non si oppone tuttavia alla piena entrata in vigore del protocollo tra i due Paesi.

Peraltro, per ciò che concerne la realizzazione del prolungamento dell'Autostrada A27 ricordo che l'ideazione del proseguimento dell'autostrada verso l'Austria e la Germania (Monaco di Baviera) risale all'inizio degli anni '70, nell'ambito delle iniziative rivolte a conseguire un efficiente assetto della viabilità europea, con l'obiettivo specifico di realizzare un più diretto collegamento tra i porti dell'alto Adriatico ed il sistema delle zone industriali del centro Europa.

Detta ipotesi si basava sulla realizzazione di una autostrada fra Venezia e Monaco attraverso Treviso-Vittorio Veneto-Pian di Veduggia Longarone-Carbonia Dobbiaco-Brunico-Confini di Stato.

A tal riguardo, nel 1970, fu costituita la società Batia con lo scopo e la ragione sociale di realizzare e gestire la suddetta autostrada.

La stessa società nel 1971 indirizzò all'allora Ministero dei lavori pubblici formale istanza per ottenere in concessione la costruzione e l'esercizio dell'autostrada.

Con l'entrata in vigore della legge 16 ottobre 1975, n. 492, che vietava la costruzione di nuove tratte autostradali, l'iter subì una fase di stallo, fino al 1982 quando, a seguito della legge n. 531, la

società Batia intraprese di nuovo l'iniziativa ai fini dell'ottenimento della concessione.

L'opera venne inserita nel Piano Stralcio, attuativo del Piano decennale 91/93 dell'ANAS.

Nel 1992, la Società ha redatto uno studio di fattibilità, corredato da Piano Finanziario, dichiarando la garanzia, sul finanziamento dell'opera da parte della Società Batia-München, senza alcun contributo da parte dello Stato italiano.

Tuttavia, non c'è stato seguito all'iniziativa intrapresa; risulta, tra l'altro, che detta società sia stata sciolta.

Pertanto, informo che, allo stato, non esistono iniziative di tal genere in atto presso il MIT.

ALLEGATO 7

5-02351 Busto: Iniziative urgenti per la verifica del corretto svolgimento delle attività di trattamento delle terre e rocce da scavo, e per l'accertamento delle eventuali responsabilità, nei cantieri per il potenziamento di alcuni tratti della strada statale n. 76.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti sono state assunte puntuali informazioni presso la società Quadrilatero.

Al riguardo, devo premettere che i lavori di competenza di detta società Quadrilatero, relativi al potenziamento viario della SS76 tratti Fossato di Vico-Cancelli-Serra San Quirico, approvati dal CIPE con delibera n. 13/2004, sono stati oggetto di un fermo-attività intervenuto nel marzo 2013 in coincidenza del concordato preventivo del principale affidatario Impresa S.p.A. al quale, nel luglio 2013, è subentrata la procedura di amministrazione straordinaria (cosiddetta legge Marzano), successivamente estesa anche al Contraente generale DIRPA.

Ad oggi i lavori sulla SS76 sono ancora fermi, in attesa della conclusione di detta procedura prevista nel prossimo aprile 2014.

Per quanto riguarda la gestione del materiale di scavo del tratto Fossato di Vico-Fabriano e Albacina-Serra San Quirico, la Quadrilatero riferisce di aver agito nel rispetto del quadro normativo di riferimento e delle norme contrattuali, in particolare da quanto previsto dal Capitolato Speciale di Affidamento.

Nello specifico:

nella zona di Valtreara, come previsto dalla delibera CIPE (Raccomandazioni), è stato avviato il deposito del materiale di risulta, non ancora ultimato a seguito del fermo lavori;

per quanto riguarda la commercializzazione del materiale di scavo la società Quadrilatero ha applicato il dettato contrattuale del Capitolato Speciale di Affidamento (articolo 24) che in particolare stabilisce: «Le quantità in esubero, stanti le caratteristiche pregiate di tali materiali (calcare massiccio, maiolica, scaglia rosata), dovranno essere recuperate dal Contraente Generale e destinate alla commercializzazione; i proventi resteranno a beneficio dello stesso Contraente Generale, fermo restando il riconoscimento al Soggetto Aggiudicatore dei seguenti importi forfettari, corrispondenti alle quantità stimate». Stabilisce altresì: «Il corrispettivo forfettario è stato fissato contrattualmente in euro 6.500.000,00 e viene recuperato dal committente, Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., in forma proporzionale rispetto all'avanzamento degli scavi delle gallerie».

In tale disciplina rientra anche il reimpiego per i calcestruzzi.

Preciso, inoltre, che eventuali oneri fiscali relativi alla commercializzazione del materiale di scavo (legge regionale n. 71/97), per effetto delle norme contrattuali, sono a carico del Contraente Generale.

In merito, poi, alla realizzazione dei siti di stoccaggio provvisori ed in particolare del sito Industriale di Trocchetti, secondo quanto riferito dalla medesima società, informo che i siti di stoccaggio provvisorio attualmente realizzati ed utilizzati sono 12 sui 18 previsti nel Progetto Esecutivo.

Ciò per rispondere ad un concetto di riduzione di impatto ambientale derivante dalla normativa vigente, che prevede di ridurre al minimo nel numero e nel tempo i siti di stoccaggio provvisorio. Peraltro, al momento del blocco dei lavori, non tutte le lavorazioni di scavo erano state avviate e/o completate.

In particolare, il sito di Trocchetti è stato realizzato ed impiegato come sito di stoccaggio provvisorio del materiale successivamente riutilizzato per la realizzazione di rilevati, rinterri eccetera.

Nel concludere, informo che l'Alta Sorveglianza della società Quadrilatero, in tutte le diverse fasi appena indicate, riferisce di aver effettuato i controlli di propria competenza sul rispetto del piano di gestione materiale di cui al progetto esecutivo approvato, da ultimo, in sede di conferenza di servizi indetta dalla regione Marche in data 19 febbraio 2014 sull'ottemperanza alle prescrizioni di cui al decreto VIA del Ministero dell'ambiente n. 6086 dell'8 maggio 2001 recepite nella richiamata delibera CIPE n. 13/2004.

ALLEGATO 8

5-02464 Grimoldi: Iniziative urgenti a tutela dei diritti dei soci della Cooperativa edilizia CO.MI di Verona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo la problematica relativa alla Cooperativa edilizia CO.MI., costituita da soci appartenenti alle Forze di polizia ed armate dello Stato.

L'iniziativa che ha dato origine al contenzioso con la società Edilcervialto è stata avviata nell'ambito delle previsioni dell'atto costitutivo della Società cooperativa CO.MI; detto atto, infatti, consentiva la possibilità di costruire, al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazioni, locali destinati ad uso diverso, da gestire, affittare e vendere nelle forme ed allo scopo di cui agli articoli 8 e 9 del testo unico del 28 aprile 1938 n. 1165.

Tra i casi disciplinati dagli articoli 8 e 9 del citato testo unico rientra, tra l'altro, la possibilità di destinare i proventi all'abbattimento dei costi di costruzione e di mutuo.

Tale disposizione risulterebbe esser stata rispettata dalla società in quanto gli immobili commerciali rientrano in tale casistica, peraltro, tale iniziativa non pare essere stata adottata in autonomia derivando, invero, dalla richiesta del comune di Roma che, al fine della convenzione edilizia, richiama la necessità/possibilità di dotare gli immobili di negozi e di parcheggi ad uso pubblico.

Nell'ambito del noto regime commissariale, il MIT ha posto in essere attività ispettive nell'anno 2008 attraverso una apposita commissione interna.

Ricostituitisi gli organi nel 2012 ed emerso il gravissimo debito a seguito della sentenza del Tribunale di Roma, nota agli onorevoli interroganti, confermata in ap-

pello, nell'anno 2013 il MIT richiedeva al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo 220/2002, di collaborare nell'attività di vigilanza disponendo un'ispezione.

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha fatto presente di aver disposto una ispezione straordinaria eseguita tra il marzo ed il maggio 2013: le verifiche effettuate evidenziavano un potenziale stato di insolvenza e pertanto l'ente venne diffidato al tempestivo ripianamento delle perdite d'esercizio.

A seguito della posizione debitoria accertata in carico alla CO.MI. e della grave situazione di insolvenza della stessa Cooperativa, il MIT ha emesso in data 18 settembre 2013 il provvedimento di liquidazione coatta al fine di scongiurare il pignoramento degli edifici e tutelare il contributo pubblico concesso.

Inoltre, per i profili connessi all'accertamento di eventuali responsabilità, il Ministero ha inviato la dovuta informativa alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma e alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Assicuro gli onorevoli interroganti che il MIT, nel prosieguo, avrà cura di vigilare affinché l'organo liquidatore, in sede di conclusione della formazione dello stato passivo, prenda nella dovuta considerazione tutte le istanze presenti: proprio a tale fine è prevista, in data odierna, una riunione con i legali o i rappresentanti delle varie iniziative edilizie della CO.MI. cui parteciperà anche il Commissario liquidatore.